

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT "C. RUBINI" SITO A TRIESTE IN VIA FLAVIA N. 3.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente atto disciplina il rapporto fra il Comune di Trieste (da ora in poi "Comune") e la Società Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO TRIESTE 2004 a r.l. (da ora in poi "concessionario") avente sede legale a Trieste, in via Locchi n. 25, a cui viene affidata la gestione dell'impianto sportivo "C. Rubini" (in seguito anche "Palatrieste" o "impianto sportivo") - e relative pertinenze, impianti e attrezzature - come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva e non solo, all'interno dell'impianto sportivo.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo "C. Rubini" avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna, dichiarandolo idoneo allo scopo della concessione, sulla base degli atti allo stato consegnatigli dal Comune (salve le evidenze degli ulteriori atti da consegnare entro il quadrimestre, come di seguito esposto e salvi altresì gli approfondimenti che verranno svolti nel periodo biennale di cui al prosieguo).

Articolo 2 – Scopo della concessione

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per finalità sportive e sociali che il concessionario è tenuto a perseguire in via primaria.

L'organizzazione e la realizzazione a propria cura e spese di eventi, concerti, iniziative e manifestazioni dovrà avvenire secondo le linee programmatiche di massima concordate annualmente con il Comune ed in ogni caso tenendo conto di analoghi eventi organizzati in altre strutture cittadine e nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume. Il concessionario, a tal fine, dovrà redigere e trasmettere al Comune un programma annuale specifico di iniziative, nel rispetto delle assegnazioni ad altre associazioni sportive, entro il mese di ottobre di ogni anno anteriore, con la sola eccezione di iniziative ancora non calendarizzabili al mese di ottobre e da comunicare, in tal caso, con 15 gg. di anticipo al fine di acquisire l'assenso del Comune.

Il Comune si impegna ad esprimere in ogni caso il proprio assenso e gradimento ad una programmazione di eventi musicali, concerti e spettacoli, da svolgere nell'impianto, che siano di livello tale da valorizzare l'immagine della Città e la sua vocazione turistica, da organizzare e realizzare anche d'intesa con Società e associazioni locali, nel numero massimo compatibile con l'ottimale fruibilità sportiva degli impianti medesimi.

Articolo 3- Durata della concessione

La durata della presente concessione è stabilita in anni 9 (nove), decorrenti dal 1° settembre 2016. La concessione potrà essere rinnovata solamente previo gradimento formalmente manifestato da parte del Comune con l'adozione di apposito provvedimento e da parte del concessionario, anche in relazione ai risultati della gestione, da comunicare un anno prima della scadenza della stessa.

Articolo 4 – Consegna e riconsegna dell'impianto

Alla consegna dell'impianto verrà redatto un verbale di consistenza in contraddittorio tra le parti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9, al momento della cessazione del contratto di gestione, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso sportivo, i beni e gli impianti in condizioni di agibilità e d'uso, liberi da persone e cose di sua proprietà, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento. A tale scopo sarà redatto, a fine gestione, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consistenza e riconsegna al Comune. All'atto del verbale di riconsegna saranno verificati eventuali danni e, in caso di loro accertamento, comporteranno per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con il concessionario. Nel caso di sua assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

In occasione della riconsegna dell'impianto il concessionario dovrà consegnare l'estratto conto relativo ai pagamenti di tutte le utenze allo stesso intestate o altra documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti stessi.

Articolo 5 – Obblighi del concessionario. Generalità

Il concessionario deve ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dalla presente convenzione a propria completa cura e spese; il complesso di obblighi ed oneri a carico del concessionario non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per il concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per il raggiungimento delle finalità e/o per l'assolvimento degli obblighi contrattuali della presente convenzione, questi sono a carico dello stesso.

Articolo 6 – Principali obblighi del concessionario

Il concessionario deve:

- gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, garantendo la continuità del servizio, nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività sportive e non sportive ammesse, improntando l'organizzazione delle attività a criteri di efficienza ed efficacia e rispondendo ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto;
- provvedere alla custodia e vigilanza e controllo dell'immobile, delle sue pertinenze e dei suoi impianti, garantendone la regolare efficienza;
- provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo, secondo orari funzionali allo svolgimento delle attività programmate, sorvegliando la regolare entrata ed uscita del pubblico e degli utenti in genere e controllando l'effettiva titolarità all'utilizzo dell'impianto di questi ultimi che dovranno essere muniti delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate dal concessionario;
- fornire l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;

- garantire l'attività dagli utenti, secondo calendario e orari programmati;
- fornire assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- rispettare tutte le norme vigenti per la tutela dell'ordine pubblico;
- rispettare tutte le norme vigenti e le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica (in particolare dotandosi e provvedendo all'utilizzo a norma di legge di defibrillatori ed altri eventuali dispositivi salvavita);
- rispettare tutte le norme vigenti relative alla conduzione e alla sicurezza degli impianti (quali impianto elettrico e idrico, impianto antincendio, impianti termici di condizionamento, sollevatori e di tutti i dispositivi ed impianti allocati all'interno dell'immobile);
- provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'edificio, delle sue pertinenze (parcheggi e aree verdi) dei suoi impianti e delle attrezzature in dotazione, eccetto quelle di proprietà di terzi utilizzate per lo svolgimento delle proprie attività;
- provvedere alla voltura a proprio nome dei contratti per la fornitura di telefono, acqua, energia elettrica, riscaldamento e ogni altra utenza, provvedendo altresì al regolare pagamento dei relativi consumi;
- provvedere al pagamento di tasse, imposte ed ogni altro onere correlato alla gestione dell'immobile;
- comunicare al Comune qualsiasi variazione che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica del concessionario;
- tenere regolari scritture contabili, così come previsto dalle vigenti norme in relazione alla propria natura giuridica;
- gestire il servizio di bar-ristoro.

Articolo 7 - Obblighi del concessionario: oneri di pulizia e manutenzione ordinaria

Il concessionario provvede a propria cura e spese agli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria, che vengono in appresso elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- imbiancatura e tinteggiatura;
- manutenzione ordinaria periodica, riparazione e pulizia delle tribune, degli arredi dei locali e degli spogliatoi, delle porte, infissi, finestre e cancelli (ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti, maniglie, cerniere ecc.), delle attrezzature tecniche e di gioco in dotazione (con eventuali sostituzioni e ricambi di accessori), manutenzione ordinaria di tutti i macchinari ed attrezzature in dotazione, secondo le indicazioni previste dalla casa madre;
- manutenzione ordinaria della copertura ;
- manutenzione ordinaria dei servizi igienici, degli scarichi dei lavandini e delle docce;
- espurghi fognari;
- sostituzione accessori bagni e docce (rubinetti, miscelatori, sciacquoni, etc.);
- taglio, raccolta e smaltimento del verde di pertinenza degli impianti;
- conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico. Sono a carico del gestore le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. Il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici dovrà essere trasmesso in copia al

Comune. Sostituzione di prese elettriche, interruttori, plafoniere, corpi illuminanti, lampade e lampadine, comprese quelle di emergenza, con esclusione delle parti anche correlate da ritenere di manutenzione straordinaria;

- pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e delle zone esterne limitrofe. Le operazioni di pulizia e di riordino dovranno essere effettuate dopo ogni attività sportiva (partite, allenamento o altro);
- lavaggio vetri interni ed esterni delle finestre e delle porte;
- disinfezione e disinfestazione in genere;
- conferimento dei rifiuti a norma di legge.

Il concessionario o i soggetti terzi dal medesimo incaricati dovranno utilizzare beni materiali di consumo, attrezzi e macchine nella loro disponibilità, nel rispetto del T.U. 81/2008 e smi in materia di sicurezza.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture, comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria oppure di incuria, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni da qualunque soggetto promosse.

Competono al concessionario altresì i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia dell'immobile.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune ogni inconveniente, guasto, deterioramento delle strutture e delle attrezzature; è tenuto altresì a segnalare con urgenza la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna a consegnare l'elenco dettagliato, con ogni elemento tecnico al riguardo, entro i quattro mesi successivi alla sottoscrizione della presente concessione, relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate. Eventuali manutenzioni ordinarie che dovessero essere effettuate dal concessionario in quanto venga accertato, in qualsiasi momento, che siano dipendenti da mancate manutenzioni ordinarie da effettuarsi nel corso del tempo da parte del Comune saranno addebitate al medesimo Comune e saranno scomputate dagli oneri in capo al concessionario in esito agli accertamenti svolti nell'arco del primo biennio. Detti interventi manutentivi andranno previamente comunicati al Comune.

Per l'esecuzione di tutti gli adempimenti di manutenzione posti a suo carico il Concessionario può provvedere anche in forma indiretta mediante l'affidamento a soggetti terzi. In tal caso, però, il concessionario rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune.

Articolo 8 - Manutenzione straordinaria

Il Comune assume a proprio carico l'onere di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e delle parti edili, delle pertinenze e degli impianti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifacimenti delle strutture murarie, la sostituzione delle recinzioni, l'asfaltatura delle parti esterne e interne, la sostituzione di infissi, porte e finestre, per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge; quanto all'impiantistica elettrica e termica, tutte le innovazioni e sostituzioni ed interventi volti a ripristinare la funzionalità per vetustà o cessazione fisiologica del periodo di funzionamento come tali classificabili, comprese quelle specifiche visite e verifiche come tali classificabili, oltre che da necessità discendenti da adeguamenti normativi imposti rispetto alla tipologia di opera (ad esempio: sedili, modifiche discendenti da nuove distanze degli spettatori dal campo di gioco, nuove tipologie di protezioni per gli spettatori, ecc.).

Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria la chiusura dell'impianto sportivo per consentire la realizzazione di interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria, da effettuarsi in ogni caso nei periodi di minore disagio per il concessionario ed anche tenendo conto degli eventi già programmati o in via di programmazione. Laddove detti interventi, per qualsiasi motivo, anche dipendente da terzi, dovessero essere svolti, per unilaterale decisione del Comune, in periodi di disagio per il concessionario e/o non tenendo conto degli eventi già programmati o in via di programmazione e detti interventi dovessero protrarsi per un periodo incompatibile con i fini della presente convenzione, le parti pattuiranno una proroga della medesima convenzione tale da poter costituire un equo indennizzo in ogni caso proporzionato a tale evenienza e comunque non correlato alla sola durata dell'intervento manutentivo.

Il concessionario potrà svolgere direttamente interventi di manutenzione straordinaria nei casi di effettiva "somma urgenza", in sostituzione del Comune, anche al fine di prevenire ogni ipotesi di possibile disagio rispetto alla normale attività o rispetto ad eventi programmati o in via di programmazione, in ogni caso con modalità conformi alle previsioni di legge e previa autorizzazione scritta da parte del Comune.

Articolo 9 – Miglioramenti e addizioni

In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza documento apportati dal concessionario rimangono a beneficio del concedente, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi, con la sola eccezione di quelli preventivamente assentiti per iscritto dal Comune (ad esempio, nuovo o diverso parquet a prescindere dalla sua vetustà) e tenendosi conto, in tal caso, nei relativi compensi o rimborsi, del periodo di effettivo utilizzo da parte del concessionario e del residuo periodo ipotizzabile di utilizzo da parte del Comune.

Resta comunque ferma la facoltà per il Comune di pretendere, al momento della riconsegna, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l'immobile allo stato pristino. Qualora il concessionario non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo dei lavori.

Per le addizioni separabili senza documento trova invece applicazione l'art. 1593, comma 1 del codice civile.

Il Comune provvede a sua cura e spese ai miglioramenti e addizioni introdotti per sua iniziativa e comunque previa comunicazione al concessionario al fine della valutazione delle proprie necessità e compatibilmente alle attività ed eventi programmati.

Articolo 10 – Forme di consultazione tra le parti

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di rispettiva competenza ed al fine di garantire quanto necessario all'ottimale gestione dell'impianto, come previsto dalla convenzione e salvi ed impregiudicati gli obblighi in essa contenuti il Comune e il concessionario si impegnano ad effettuare forme di reciproca consultazione costituite da incontri periodici.

Il Comune si impegna a tal fine a nominare un proprio referente tecnico operativo e a comunicarlo al concessionario, che provvede a norma dell'articolo 29 "Personale da utilizzare e suo trattamento giuridico ed economico".

Nei casi in cui vi siano oggettive criticità nel distinguere la manutenzione ordinaria dalla straordinaria, oppure nei casi in cui vi siano delle strette interdipendenze che impongano interventi

non agevolmente separabili, le parti, entro un biennio, si impegnano a dirimere ogni questione secondo buona fede e tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti e delle finalità di ciascuna manutenzione rispetto anche al periodo di convenzione. I casi dubbi dovranno essere formalizzati ed il concessionario anticiperà i relativi costi, salva restituzione totale o parziale e scomputo dagli oneri in capo al concessionario; comunque entro il termine del biennio si dovrà dirimere ogni questione tenendo conto delle finalità della presente convenzione e della sua durata.

In ogni caso di contestazioni in ordine alle manutenzioni ed interventi da effettuarsi, resta inteso che le parti si impegnano a raggiungere un accordo in via amministrativa, a mezzo dei rispettivi referenti tecnico-operativi. Nella constatata difficoltà di raggiungere un accordo che rispetti le finalità della convenzione le parti nomineranno, se necessario, ciascuna un tecnico di fiducia e gradimento, in grado di formulare ipotesi conciliative, riservandosi anche di nominare un terzo tecnico, di comune accordo, che formuli dette ipotesi quale arbitratore ed alle quali si ritengano vincolate.

Articolo 11 – Corrispettivo e altre particolari regolamentazioni

Il Comune si obbliga a corrispondere annualmente a favore del concessionario, un corrispettivo annuale decrescente quantificato nella seguente misura:

1° Anno – € 571.000,00 (iva compresa)

2° Anno – € 571.000,00 (iva compresa)

3° Anno – € 515.000,00 (iva compresa)

4° Anno – € 465.000,00 (iva compresa)

5° Anno – € 415.000,00 (iva compresa)

6° Anno – € 340.000,00 (iva compresa)

7° Anno – € 265.000,00 (iva compresa)

8° Anno – € 170.000,00 (iva compresa)

9° Anno – € 70.000,00 (iva compresa)

Secondo le seguenti condizioni:

a) il Comune erogherà il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1, anche in più tranches nel corso dell'anno d'esercizio, a richiesta del concessionario verso presentazione di regolari fatture quietanzate per spese di funzionamento dell'immobile (assicurazioni, consumi elettrici, idrici, telefonici, calore, TARI imposte e tasse e spese di manutenzione dell'immobile, spese di personale stabilmente assegnato al Palatrieste);

b) il concessionario avrà la possibilità di chiedere la corresponsione anticipata di parte o di tutto (fatto salvo il dispositivo di cui ai successivi punti lett. c) e lett. d) il corrispettivo annuale di cui al comma 1, garantendola con fideiussione che copra l'intero costo dell'importo richiesto;

c) viene stabilito un preavviso di sei mesi per il recesso anticipato del concessionario, nonché la previsione di una apposita penale, correlata a questo evento, di valore pari al 5% del corrispettivo previsto dal comma 1 per l'anno in corso;

d) si applica una ritenuta di garanzia dell'1,5% su ciascun corrispettivo annuale di cui al comma 1, da cumularsi di anno in anno e per tutta la durata della concessione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali o di eventuali danni, prevedendone la sua restituzione, nulla ostando, al termine della concessione stessa;

Firma per accettazione

e) si prevede che in caso di recesso anticipato, senza rispetto del termine di preavviso di cui alla lett. c), il Comune tratterrà, oltre alla penale di cui al medesimo punto lett. c), anche la ritenuta di garanzia di cui alla lett. d) cumulatasi sino al momento del recesso;

f) in caso di recesso anticipato del Comune, questo provvederà al rimborso delle spese per le migliorie apportate all'impianto sportivo e sostenute dal concessionario, se previamente assentite per iscritto dal Comune stesso;

g) il Concessionario avrà l'onere di presentare entro la data fissata per la sottoscrizione della concessione, idonea polizza fideiussoria a titolo di garanzia valevole per almeno due anni per un importo uguale ad euro 30.000,00;

h) si effettua la novazione del piano di rientro concordato in data 02/12/2015 ed avente ad oggetto il debito pregresso della Società Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Trieste 2004 nei confronti dell'Amministrazione Comunale, complessivamente quantificato in euro 312.624,00 onnicomprensivo e fino ad oggi onorato con regolarità. Il piano di rientro di tale debito pregresso viene quindi rideterminato tenendo conto della quota che sarà rimborsata fino a tutto il 31/08/2016 e sul debito rimanente vengono quantificati gli interessi legali sul rientro in otto anni, con reciproca autorizzazione a compensare pro quota su ciascun versamento del corrispettivo annuale, e per i primi otto anni di concessione da parte del Comune alla Società Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Trieste 2004 a r.l., il suddetto debito;

i) si stabilisce che, qualora al momento della stipula della concessione risultassero eventualmente inevase ulteriori fatture emesse dal Comune successivamente alla data del 02/12/2015, l'importo delle stesse sarà ugualmente recuperato sul corrispettivo del primo anno di concessione, per intero (o pro quota, nell'ipotesi di versamenti per tranches), con l'applicazione di interessi legali per il periodo annuale del recupero delle somme.

Articolo 12 – Autorizzazioni e nulla osta

Il concessionario, contestualmente alla stipula della presente convenzione e comunque prima dell'inizio della gestione, dovrà acquisire ogni autorizzazione, nulla osta, licenza o altra abilitazione prevista dalle vigenti normative in ordine a tutte le attività svolte o da svolgere all'interno dell'impianto. Al riguardo il Comune si impegna a fornire al concessionario, contestualmente alla stipula, gli atti necessari, già esistenti e in suo possesso ed a fornire, per quanto di propria competenza, tutte le indicazioni e la collaborazione necessaria rispetto alle relative pratiche.

Articolo 13 – Tariffe

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte delle società sportive dilettantistiche (SSD) e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o altri soggetti senza fine di lucro per allenamenti e partite o altri eventi non sportivi, sono fissate dal Comune, nella misura definita all'atto della concessione o successivamente modificata a suo insindacabile giudizio.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura del concessionario presso l'impianto sportivo in luogo aperto al pubblico e ben visibile e pubblicate sul proprio sito internet.

Si stabilisce inoltre che, per particolari eventi di rilevante valenza nazionale o internazionale organizzati da soggetti non aventi fini di lucro, su richiesta di una delle parti possano essere concordate specifiche e diverse tariffe per l'utilizzo dell'impianto.

Si riconosce infine la possibilità al concessionario di applicare proprie tariffe, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 30 di data 15.7.2013, per le manifestazioni sportive e non sportive, organizzate da soggetti imprenditoriali.

Il concessionario provvede all'esazione delle tariffe e rilascio regolare quietanza nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Articolo 14 – Assegnazioni

Le assegnazioni in uso degli impianti sportivi ai soggetti richiedenti saranno effettuate dal concessionario, di norma all'inizio di ogni stagione agonistica e comunque ogni volta prima dell'uso, e contestualmente comunicate al Comune.

Il concessionario dovrà salvaguardare per tutta la durata della concessione il monte ore attualmente riconosciuto per l'attività sportiva svolta dai soggetti sportivi (ASD/SSD), diversi dal concessionario, secondo il calendario annuale presentato dai medesimi soggetti e secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità.

Qualora, in occasione di eventi sportivi e non, le palestre non fossero disponibili per quanto sopra, il concessionario si impegna a garantire il riconoscimento di un ammontare equivalente di ore entro e non oltre un mese e in orari concordati con le ASD/SSD interessate. Il Comune monitorerà con cadenza annuale quanto espresso dal presente punto prevedendo, in caso di inottemperanza, apposita penale.

Articolo 15 – Utilizzo dell'impianto da parte del Comune

Il Comune potrà usufruire senza oneri del Palarubini, per un massimo di 10 giorni all'anno, da utilizzarsi previo preavviso al concessionario di almeno trenta giorni e tenuto conto dello svolgimento delle partite ufficiali calendarizzate dal concessionario nonché di altri eventi già concordati tra il medesimo e soggetti terzi.

Tale utilizzo è limitato ad attività direttamente organizzate dal Comune o coorganizzate con soggetti terzi non aventi fine di lucro.

Articolo 16 - Attività commerciali ed accessorie

All'interno del Palatrieste il concessionario potrà esercitare, previa specifica autorizzazione del Comune - direttamente o tramite terzi - attività commerciali ed accessorie nella misura ed in quanto consentite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di gestione di impianti sportivi, di pubblica sicurezza e del commercio e tenuto conto della compatibilità dell'esercizio delle stesse con le caratteristiche, la salvaguardia e il decoro dell'impianto sportivo.

Il concessionario potrà richiedere la collocazione all'interno dell'impianto sportivo di propri uffici o altri locali per suo esclusivo uso, quali ad esempio palestre per la preparazione atletica, previa presentazione di adeguato progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti uffici comunali.

Qualora il concessionario proponesse di associare alla denominazione "PALARUBINI" altra denominazione, anche relativa al nome di uno sponsor, il Comune si riserva apposita autorizzazione preventiva a riguardo.

Articolo 17 – Servizio bar e ristoro e correlati

Il concessionario o gli eventuali subaffidatari dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di ristorazione e/o catering e/o somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di gadget ed accessori correlati all'attività sportiva ed agli eventi organizzati.

Al termine della convenzione l'esercizio delle citate attività non costituisce titolo per continuare la gestione di tale attività.

Firma per accettazione

Il concessionario o gli eventuali affidatari si obbligano a garantire la massima pulizia, l'igiene e il decoro dei locali in cui si svolgono le attività sopra citate, nonché degli spazi circostanti.

Articolo 18 – Proventi e Pubblicità

Tutti i proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione in questione, inclusi quelli per la gestione del bar ed altre attività accessorie di cui all'art. 17, le tariffe di cui all'art. 13, l'organizzazione di eventi, manifestazioni e concerti, diritti televisivi, di pubblicità e quant'altro, andranno ad esclusivo beneficio della Società concessionaria e dovranno essere riportati nel rendiconto di gestione.

Nei limiti della disciplina specifica vigente, il concessionario è autorizzato ad individuare a propria discrezione gli spazi pubblicitari nell'ambito dell'impianto e delle aree di pertinenza. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni comunali sulla pubblicità.

Sono a carico del richiedente l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione di canone nelle misure stabilite dal Comune per l'occupazione di spazi pubblicitari, secondo quanto previsto dal competente Regolamento comunale.

Articolo 19 – Canone

La società si obbliga a versare al Comune un canone concessorio di Euro 1.500,00 + IVA annuo.

Il Comune si riserva la rivalutazione annuale del canone (100% della variazione annua dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai accertato dall'ISTAT per l'anno precedente) a decorrere dal secondo anno di validità della concessione.

Il canone viene pagato in unica soluzione alla scadenza di ogni anno di gestione.

Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 44 S 02008 02230 000001170836 intestato a Comune di Trieste presso l'Istituto UNICREDIT Spa.

Articolo 20 - Responsabilità del concessionario

La gestione di ogni attività prevista o autorizzata dalle disposizioni della presente concessione è effettuata dal concessionario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario risponde pertanto di ogni relativa responsabilità riferibile ad attività poste in essere da chiunque, con comportamento colposo o doloso, per danni, diretti o indiretti, causati ai propri dipendenti od a proprie attrezzature o al Comune o cose del Comune o a terzi o cose di terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il concessionario si impegna pertanto a tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento o indennizzo, da chiunque ed in ogni tempo avanzata, salve le sole ipotesi di danni discendenti da mancate e/o carenti manutenzioni straordinarie da parte del Comune, che siano state la ragione effettiva dei danni.

Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo della concessione, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

Articolo 21 – Copertura assicurativa

Firma per accettazione

Il concessionario provvederà, prima dell'inizio della gestione, alla stipula, con una primaria compagnia assicurativa, di un contratto per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) di tutti i rischi derivanti dalla gestione ed dalle attività svolte all'interno della struttura in questione, inclusi quelli per lo svolgimento degli eventi non sportivi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori di lavoro (RCO).

Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato.

Tale polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del Comune di Trieste ed inoltre il Comune di Trieste dovrà essere inserito, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, come assicurato addizionale di polizza.

Il concessionario provvederà inoltre a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni un contratto di assicurazioni incendio a tutela dei beni dati in concessione dove si prevede la copertura per le seguenti partite assicurate: Fabbricati euro 9.976.000,00; Contenuto euro 990.000,00; Ricorso Terzi euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Trieste ed inoltre dovrà espressamente essere indicato nel contratto che il beneficiario dell'indennizzo è il Comune di Trieste in qualità di proprietario dei beni assicurati.

Il testo delle polizze assicurative, con l'indicazione della società assicuratrice, andrà sottoposta all'approvazione del Comune, che potrà chiedere modifiche o integrazioni che ritenesse necessarie.

Il concessionario sarà responsabile di verificare che tutte le ditte o società terze alle quali verranno affidati lavori, forniture, servizi e/o attività accessorie o commerciali, come previste dal presente contratto, abbiano in corso idonee e sufficienti coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO).

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata della concessione.

Il concessionario dovrà inoltre trasmettere con cadenza annuale al Comune copia delle ricevute/quietanze attestanti il pagamento del premio assicurativo od in alternativa regolare certificato di polizza.

In caso di sinistro l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete al gestore, il quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune.

Articolo 22 - Cauzione

A titolo di cauzione il Comune trattiene annualmente sul corrispettivo versato al concessionario una percentuale pari all'1.5% a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente disciplinare e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura o alle sue attrezzature.

Dovendo rimanere vigente per l'intera effettiva durata della presente concessione detta cauzione dovrà essere reintegrata in caso di suo utilizzo anche parziale onde non venga mai meno la sua funzione di garanzia per il Comune.

L'importo accumulato a titolo di cauzione sarà restituito al termine della concessione ove risultino correttamente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali posti a carico del concessionario e non risultino danni alla struttura o alle sue attrezzature.

Articolo 23 – Applicazione di penale

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000,00, raddoppiabili in caso di recidiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, risulteranno sanzionabili i seguenti comportamenti:

- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo;
- mancato rispetto applicazione tariffe;
- mancata esposizione delle tariffe;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 14, ultimo comma;
- inosservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria;
- mancata effettuazione servizio di pulizia;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti.

Le penali vengono applicate con determinazione del Dirigente, previa formale contestazione scritta dell'addebito e assegnazione al concessionario di un congruo termine (non meno di dieci giorni dalla data di notificazione dell'addebito) per consentire allo stesso di produrre memorie di replica.

Gli importi dovuti a titolo di penale devono essere pagati, espletate le procedure di cui al precedente comma, entro 10 giorni dalla data di notificazione al concessionario di un successivo provvedimento dirigenziale recante l'applicazione della penale e l'intimazione del pagamento.

Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, possono essere escusse direttamente sulla cauzione di cui all'art. 18 o trattenute sul corrispettivo di cui all'art. 10.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione dell'importo della penale sulla cauzione, il concessionario dovrà provvedere al suo originale reintegro.

Articolo 24 – Recesso del Comune. Revoca. Decadenza. Risoluzione del Contratto

Il Comune, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi ovvero qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere o di revocare la concessione con preavviso di almeno mesi 3 (tre). Il gestore non potrà sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, tranne che in caso di eventi già concordati e programmati e non rinunciabili e che prevedano, a suo carico, richieste di risarcimento e/o indennizzo dei danni da parte di terzi.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla legge o dal presente contratto, il concessionario decade dalla concessione nel caso di cessione della concessione o appalto della intera gestione o per messa in liquidazione o fallimento.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto la concessione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, previa diffida a provvedere, nel termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- a. per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b. per gravi danni, allo stesso comprovatamente imputabili oppure previo loro accertamento, prodotti agli impianti e alle attrezzature;
- c. per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
- d. per interruzione dell'apertura e funzionamento degli impianti o di parte di essi per oltre tre giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune o

- senza giustificazione successiva;
- e. per mancata reintegrazione della cauzione;
 - f. per abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
 - g. per gravi motivi di ordine pubblico direttamente correlati all'esercizio dell'attività;
 - h. per il venir meno della fiducia da parte dell'Amministrazione nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti reiterati ed incompatibili con le finalità della concessione;
 - i. per mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune;
 - j. per mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale;
 - k. per situazione accertata di grave morosità nei confronti dei gestori delle utenze di acqua, gas, telefono ed energia elettrica.

Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione della presente concessione qualora, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'art. 91 del d.lgs. 159/2011 ed inoltre negli altri casi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013, articolo 2 che prevede l'applicazione, per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltretutto la vigenza del Codice di comportamento nei confronti dei dipendenti del Comune di Trieste. A tal fine i codici di comportamento verranno consegnati al concessionario all'inizio della gestione. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali da parte del concessionario potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.

Articolo 25 – Recesso del concessionario

E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera Raccomandata con almeno sei mesi di preavviso e fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2, lett. c). Rimangono comunque confermati tutti gli impegni di cui al presente disciplinare, fino a che il recesso non ha effetto. Anche successivamente all'efficacia del recesso, il concessionario è tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.

Articolo 26 – Divieto di cessione e limitazione del diritto di subconcessione

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è vietata la cessione del contratto di concessione del servizio, pena la decadenza della concessione.

E' data facoltà al concessionario di affidare in sub concessione a soggetti terzi – che siano in
Firma per accettazione

possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici e salva in ogni caso la responsabilità esclusiva del concessionario nei confronti della stazione appaltante – l'organizzazione di spettacoli ed eventi ricreativi e sportivi, il servizio del bar e vendita articoli sportivi, oltre all'eventuale ristorazione e/o catering e vendita di gadget ed accessori correlati all'attività sportiva e ricreativa ed oltre ai soli servizi complementari rispetto al servizio principale (es.: disinfezione, disinfestazione, pulizia, prestazioni tecniche connesse alla manutenzione ordinaria, ecc.).

Articolo 27 – Vigilanza e controllo

Il Comune esercita, durante tutto il periodo della concessione, adeguata vigilanza e controllo, anche attraverso il proprio Referente, sullo stato di manutenzione, conservazione e custodia dell'immobile, nonché sulla effettiva gestione della struttura secondo le prescrizioni contrattuali.

Al Comune dovrà anche essere comunicata qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica del soggetto concessionario.

Articolo 28 – Norme di sicurezza in occasione di manifestazioni o eventi

Il concessionario dovrà garantire, durante lo svolgimento di manifestazioni ufficiali con presenza di pubblico, il rispetto della capienza ufficiale del palazzetto corrispondente alla data della stipula del presente contratto a n.ro 6943 posti stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed il rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

Dovrà inoltre essere garantito l'agevole accesso, in caso di necessità, ai veicoli di soccorso.

Articolo 29 – Personale da utilizzare e suo trattamento giuridico ed economico

Il concessionario assicura la gestione dell'impianto con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti, o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali, coinvolgendo eventualmente nell'attività di gestione anche i volontari e associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario deve impiegare risorse umane fisicamente idonee, di provata capacità, onestà e moralità, idoneamente informate, formate ed addestrate, in possesso degli attestati di idoneità in corso di validità per l'utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche, come previsto dal T.U. 81/2008 e smi in materia di sicurezza.

Il personale utilizzato è inoltre tenuto ad un contegno corretto ed adeguato per il servizio da svolgere e il concessionario risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.

Il Comune rimane estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente, o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione

di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme di legge, del contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, con particolare riguardo al trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo; nel caso di accertata violazione del predetto impegno il Comune potrà avvalersi dell'importo della cauzione di cui all'articolo 22, per la diretta corresponsione ai lavoratori interessati di quanto effettivamente loro dovuto, ferma ed impregiudicata la segnalazione circa l'inadempimento ai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

Per il personale volontario il concessionario dovrà provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività.

Il concessionario, inoltre si impegna prima della firma della convenzione a:

- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile tecnico-operativo che si rapporterà con l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente contratto, anche con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 "Forme di consultazione tra le parti";
- trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà impiegato nell'impianto e ad esibire, a richiesta, gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell'INPS.

Il concessionario si impegna a sostituire tempestivamente, con altro personale dotato dei requisiti previsti, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con il servizio da svolgere.

Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 662 del codice penale.

Tutte le risorse umane operanti negli impianti sportivi devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia.

E' onere del concessionario provvedere alla segnalazione tempestiva delle variazioni di personale, anche volontario, all'adeguamento delle polizze assicurative, e a tutti gli adempimenti connessi alla situazione previdenziale ed assistenziale del personale utilizzato.

Il concessionario, nell'ambito del personale impiegato, si obbliga ad osservare quanto previsto dal decreto legislativo 39/2014 – lotta agli abusi ed allo sfruttamento di minori.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo al concessionario di dare notizia scritta a tutte le risorse umane impiegate.

Articolo 30 - Tutela della salute e della sicurezza

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro – con la sola eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria e degli altri interventi posti in capo al Comune – sono a carico del concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere, nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti terzi interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il Concessionario deve pertanto, per tutta la durata del contratto – sempre salvi gli oneri di

manutenzione straordinaria in capo al Comune –, garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e smi), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M.24/08/1996 e smi) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011 e smi).

Il concessionario indicherà, nei modi e nei termini previsti dalla legge una persona fisica che assumerà il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 nei confronti del personale operante nell'impianto e negli spazi complementari, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.

Il concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi:

- al Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- alle indicazioni fornite dall' ASL e da altri Enti di sorveglianza.

Il concessionario, in fase di gestione del complesso sportivo, dovrà provvedere alla redazione e regolare tenuta di un piano della sicurezza contenente i seguenti documenti:

- a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
- b) Documento di Valutazione Rischi, di cui al D.lgs. 81/2008;
- c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
- d) Registro delle Manutenzioni e dei Controlli ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio negli ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro dovranno essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'individuazione di uno o più soggetti preposti alla gestione dell'impianto, che devono garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso;
- b) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale, la nomina del Medico Competente e l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest'ultimo formato secondo i corsi specifici previsti dalla normativa;
- c) la formazione e la nomina della squadra di emergenza in caso di emergenza antincendio e primo soccorso, composta di soggetti in possesso dell'idoneità fisica al ruolo; in particolare, tra il personale presente nella giornata e negli spazi complementari, dovrà sempre essere presente un congruo numero di soggetti formati per la gestione delle emergenze, secondo i protocollo individuati nel piano di sicurezza;
- d) la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi.

Sono a carico del concessionario le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; inoltre dovrà essere trasmesso in copia al Comune il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici (verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01).

Articolo 31 – Tracciabilità e clausola risolutiva espressa

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente convenzione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il concessionario in particolare si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del conto (o dei conti) dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il concessionario si impegna inoltre a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto/i in questione entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e smi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, la stessa si risolve di diritto.

Articolo 32 – Rendiconto

Entro il giorno 31 ottobre di ogni anno, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata dell'anno sportivo appena trascorso – decorrente dal 1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso – relativa all'avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

1. numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
2. ore di utilizzo da parte del concessionario;
3. iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
4. bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
 - interventi manutentivi effettuati;
 - numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - relazione sullo stato delle attrezzature e impianti di proprietà comunale di pertinenza.

Il Comune si riserva di chiedere alla Società Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO TRIESTE 2004 a r.l. la produzione di copia dei bilanci o di ogni altro documento utile per la rendicontazione della gestione.

Il Comune, a sua volta, ha l'obbligo di produrre, nel medesimo termine di cui sopra, un elenco degli interventi manutentivi a proprio carico degli interventi da effettuare al fine di un'ottimale collaborazione per raggiungere i fini della presente convenzione.

Articolo 33 – Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse, diritti di segreteria inerenti e conseguenti il presente contratto.

Articolo 34 – Controversie

Salvo quanto stabilito all'articolo 10 “Forme di consultazione tra le parti”, tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e concessionario, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell’A.G.O..

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Articolo 35 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia osservazioni o suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota e trasmettere un tanto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.

Articolo 36 - Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 37 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Il concessionario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Articolo 38 - Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile, il concessionario approva specificamente le clausole contenute negli articoli 9, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,30.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 01/09/2016 14:19:55

IMPRONTA: D9674DB343809FDEAF98595E8B323DA3A6C10014683E61ADE72D30D79EC43379
A6C10014683E61ADE72D30D79EC433792FC704AB820500FD17EECD17063C7099
2FC704AB820500FD17EECD17063C7099C6B097D2B244743087EFF1A13FCB4223
C6B097D2B244743087EFF1A13FCB4223AC5A289B29705DBCC56A03A7090E2709